

Cavalli. — *Al ministro d'agricoltura.* — « Per sapere quali eccezionali provvedimenti di Governo intenda adottare per evitare violente agitazioni agrarie nella provincia di Bergamo in conseguenza dei numerosi escomi agrari che nonostante l'encomiabile azione svolta dal locale prefetto e questore e le istruzioni successive impartite dal Ministero di agricoltura, di concerto con quello della giustizia per l'applicazione del recente decreto 4 gennaio, n. 6, le Commissioni arbitrali mandamentali hanno nella quasi totalità confermati aumentando così il fermento ed il malcontento in provincia dove finora non si ebbero a lamentare seri perturbamenti all'ordine pubblico ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante conosce le ragioni d'ordine giuridico, sociale ed economico, che indussero il Governo a stabilire, col decreto 2 ottobre 1919, n. 2014, per la fine dell'anno agrario 1919-1920, la cessazione della proroga dei contratti agrari, che il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, concedeva fino a tutto l'anno agrario consecutivo a quello della pubblicazione della pace.

« È superfluo quindi rammentare, come è superfluo rilevare che, quantunque la pace, per l'Italia, non sia ufficialmente un fatto compiuto, essa è già da tempo realtà.

« Vuolsi, però, far presente che essendosi la proroga stabilita, in modo esplicito, con carattere di transitorietà, non potevano, ragionevolmente, le categorie interessate, ripromettersi il godimento di quella concessione, per un tempo illimitato; e, finito il periodo bellico, non si poteva non ritornare all'impero del diritto comune, anche in questa materia dei contratti agrari, tanto più che tale ritorno era reso necessario da reali esigenze della produzione e della economia nazionale.

« Il decreto n. 2014, ebbe, è vero, da parte di alcuni proprietari, ed in certe zone, un'applicazione eccessiva, che suscitò malcontenti nella categoria dei coloni ed in quella dei fittavoli; ma il Ministero si rese subito conto di ciò, e constatato che, realmente, qualche volta, l'escomio veniva dato senza ragionevoli motivi, studiò i temperamenti adatti ad eliminare gli inconvenienti in parola, e, dopo aver sentito rappresentanti delle organizzazioni interessate, promosse il decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 6, le cui disposizioni sono state assai apprezzate per la loro equità.

« Con la circolare del 13 gennaio corrente anno, emanate da questo Ministero e da quello della giustizia — che l'onorevole interrogante ricorda con parole di lode — furono, poi, subito chiariti gli scopi del decreto, e fu precisato l'intendimento del legislatore, di non volere che avessero senz'altro pratica efficacia disdette date per rappresaglia,

o per altre non plausibili ragioni. Onde è lecito presumere che, se degli escomi sono stati confermati, ciò dipende dal fatto che i relativi ricorsi dei coloni e fittavoli non si fondavano su motivi, che ne potessero giustificare l'accoglimento.

« È possibile che qualche Commissione arbitrale abbia dato o dia al decreto n. 6, interpretazioni contrastanti con lo spirito di esso; ma a questo proposito, osservasi che, con la stessa circolare sovra citata, furono date le disposizioni opportune perchè, occorrendo, le Commissioni fossero ricostituite in guisa da dare garanzia di pronto, equo ed autorevole funzionamento; e che inoltre, ogni qualvolta vennero segnalati casi specifici, di manchevolezze, nella composizione di qualcuno di tali organi giurisdizionali, fu provveduto con sollecitudine per assicurare l'esatta osservanza della legge; il che non si mancherà di fare ancora, se si avrà notizia di nuovi casi del genere.

« *Il sottosegretario di Stato*

« PALLASTRELLI. »

Celesia. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda necessario corrispondere agli agenti investigativi di pubblica sicurezza un assegno che li ponga in grado di provvedere decorosamente alle necessità della vita, specialmente nei grandi centri ».

RISPOSTA. — « Attualmente gli agenti investigativi percepiscono da un minimo di stipendio di lire 3,200 annue ad un massimo di lire 6,500 dopo 25 anni di servizio. Dopo 12 anni un agente viene a percepire un assegno di lire 5,000.

« I sottoispettori percepiscono da 5,000 a 7,000 lire e gli ispettori a loro volta da 6,000 a 7,500.

« I sottoispettori e ispettori godono poi di una indennità annua di carica, rispettivamente di lire 400 e di lire 800.

« Agli assegni stessi va aggiunta l'indennità di caro-viveri, che gli agenti percepiscono come tutti gli altri dipendenti dello Stato e che recentemente è stata raddoppiata.

« Oltre a ciò il Ministero, preoccupandosi di migliorare in ogni modo le condizioni degli agenti d'investigazione, ha consentito l'accasermamento, con vantaggio non solo degli accasermati ma anche degli agenti ammogliati, che vengono così a percepire l'indennità di alloggio ed ha procurato di favorire la costituzione delle mense in comune che in alcuni centri importanti già funzionano con notevole economia per coloro che vi aderiscono.

« Ora, quando si pensi che nessun altro impiegato dello Stato gode di tali facilitazioni di vita, che molti, come ad esempio gli impiegati d'ordine di tutte le Amministrazioni dello Stato,